



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO**

***per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA.***

## CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

tra

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita, n. 21 - 00144 - ROMA, codice fiscale 80078750587, rappresentato dalla Dott.ssa Valeria Vittimberga, in qualità di Direttore della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti (a seguire anche più brevemente "INPS" o "Istituto");

E

**INPS Servizi S.p.A.**, con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 - ROMA, iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma codice fiscale n. 06553251007, rappresentata dal Prof. Mario Esposito, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della società medesima (a seguire anche denominata "Società");

(a seguire, anche «**INPS Servizi**» o «**Società**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

### **Premesso che:**

- a seguito della legge n. 71/1994 l'ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, originariamente amministrazione autonoma statale, è stata trasformata nell'Ente "Poste Italiane" quale ente pubblico economico;
- l'art. 6, comma 7, della medesima legge ha disposto che, a decorrere dal 1 agosto 1994, tutto il personale in servizio presso l'Ente "Poste italiane" fosse assicurato, ai fini previdenziali, presso l'Istituto postelegrafonici (IPOST), e che nel momento di collocazione a riposo, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza fosse ripartito tra il Ministero del tesoro, l'INPDAP (sopravvenuto al precedente Fondo di Previdenza ENPAS) e l'IPOST, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso la precedente Amministrazione ed il nuovo Ente;
- con legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stata disposta, all'art. 53, comma 6, lettera a), la trasformazione dell'Ente Poste italiane in Società per azioni, con decorrenza dal 28 febbraio 1998 (come da delibera CIPE del 18 dicembre 1997);
- è stato, altresì, stabilito che, a decorrere dalla data di trasformazione, al personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di "buonuscita", calcolata secondo la normativa vigente prima della privatizzazione dell'Ente;
- si è, inoltre, provveduto alla soppressione della "Gestione Separata" istituita in seno all'IPOST per l'erogazione dell'indennità di buonuscita del personale collocato a riposo ed

ha istituito la "Gestione Commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane S.p.A." (di seguito, "Gestione commissariale");

- in base al disposto normativo, ai dipendenti postali collocati a riposo spetta una prestazione di fine rapporto definita quale sommatoria di due quote, afferenti rispettivamente a periodi di lavoro antecedenti e successivi alla data di privatizzazione dell'Ente (27 febbraio 1998):
  - una prima componente calcolata in base al regime pubblicistico, c.d. "buonuscita", calcolata secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 27 febbraio 1998, che, a sua volta, è distinta tra:
    - una eventuale quota afferente all'ex ENPAS, oggi di competenza dell'INPS (subentrata all'INPDAP);
    - una quota afferente alla Gestione commissariale;
  - una componente quantificata in base al regime privatistico, c.d. "TFR" (secondo la normativa vigente successivamente alla predetta privatizzazione e posta a carico di Poste Italiane S.p.A.);
- ai fini della liquidazione della "buonuscita" trova applicazione il D.Lgs. 12 marzo 1993 n. 85, recante "Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158", che, all'art. 25, ha stabilito che nell'ipotesi di cessazione dal servizio di personale con doppia iscrizione all'ENPAS (poi INPDAP e oggi INPS) e all'IPOST (oggi Gestione commissariale), l'intero importo dell'indennità di buonuscita sia corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico;
- di conseguenza, l'indennità di "buonuscita" maturata alla data del 27 febbraio 1998 viene interamente liquidata dalla Gestione commissariale, salvo poi la rivalsa nei confronti dell'INPS per il recupero delle somme correlate alla liquidazione dei periodi di servizio con iscrizione all'ENPAS;
- con legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Legge finanziaria 2001", è stato stabilito, all'art. 68, comma 8, che l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste Italiane S.p.A., maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato;
- le risorse sono state imputate nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze fino al 2017, successivamente nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dal 2019, nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico;
- in data 26 marzo 2001, INPS ed IPOST hanno sottoscritto un contratto di società per la costituzione di Italia Previdenza Società italiana per la previdenza integrativa (SISPI) per azioni, apportando capitale sociale nella misura rispettivamente del 65% e del 35%;

- successivamente, in data 30 gennaio 2007, la citata Gestione commissariale ha delegato a SISPI lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al pagamento della "buonuscita", incaricandola di svolgere, in particolare, tutti i servizi amministrativi, contabili e liquidativi, inclusi la ricostruzione di carriera, l'istruttoria e la predisposizione delle delibere e dei mandati di pagamento, la gestione del connesso contenzioso, nonché la fornitura dei servizi informatici;
- con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la soppressione dell'IPOST e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS, che vi è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi e, in esito alla predetta soppressione, l'INPS è divenuto socio unico di SISPI;
- con determinazione presidenziale n. 106 dell'1° agosto 2018, è stata approvata la sottoscrizione di un Accordo tra la Gestione commissariale e l'Istituto, volto ad affidare a quest'ultimo le procedure di ricostruzione delle carriere dei dipendenti postali propedeutiche alla liquidazione delle buonuscite;
- l'Accordo in parola, sottoscritto in data 27 agosto 2018 con decorrenza dal 3 dicembre 2018, ha previsto che la Gestione commissariale riconosca all'Istituto la somma di € 1.680.000,00 annui, a titolo di rimborso onnicomprensivo degli oneri sostenuti per le attività in esso dedotte, prevedendo che l'Istituto, per lo svolgimento delle attività in esso dedotte, si avvallesse della Società SISPI S.p.A.;
- a seguito della Determinazione presidenziale n. 132 del 30 ottobre 2018 l'Istituto ha affidato a SISPI S.p.A. lo svolgimento di attività e servizi collegati a funzioni di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui sono rientrati espressamente quelle connesse al Fondo buonuscita poste, di cui all'Accordo del 27 agosto 2018;
- in data 3 dicembre 2018 l'INPS e SISPI S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo di servizio, di durata triennale, avente ad oggetto lo svolgimento delle predette attività; detto Accordo di servizio, relativamente alla declinazione delle attività da svolgere per la liquidazione delle buonuscite dei lavoratori postali ed alla remunerazione delle stesse, ha richiamato le condizioni di cui al predetto Accordo con la Gestione commissariale;
- nell'esecuzione dell'Accordo di servizio, l'Istituto ha riconosciuto a SISPI S.p.A., quale remunerazione dell'attività di liquidazione delle buonuscite, la somma di € 1.680.000,00 annui, successivamente rimborsata in pari misura all'Istituto dalla Gestione commissariale;
- l'art. 5 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), comma 1, prevede che "una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.*

- Per quanto attiene, poi, al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'art. 16, comma 1, stabilisce che “le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;
- l'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede che “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
- a seguito dell'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), che nel disporre l'affidamento alla Società SISPI delle attività di contact center multicanale verso l'utenza dell'INPS, ne ha previsto la ridenominazione in “INPS Servizi S.p.A.”, con nota PEC del 9 settembre 2021, la Gestione commissariale ha chiesto il rinnovo triennale dell'Accordo, cui l'Istituto ha dato positivo riscontro con nota PEC del 14 dicembre 2021, rappresentando altresì che, ai sensi dell'art. 5 bis del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019 n. 128, la società SISPI Spa aveva assunto la nuova denominazione di INPS Servizi S.p.a. ed era stata, inoltre, prevista la modifica dell'oggetto sociale dell'atto costitutivo e dello statuto della società legittimandola a continuare a svolgere le attività che già ne costituivano l'oggetto sociale precedente;
- in base a detto rinnovo, permangono immutate le attività che l'Istituto si è impegnato a svolgere nei confronti della Gestione commissariale, così come permane il riconoscimento da parte di quest'ultima nei confronti dell'INPS della somma di € 1.680.000,00 annui, quale rimborso delle spese sostenute per le attività dedotte in convenzione;
- con provvedimento n. 4 del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel dare atto dell'intervenuto rinnovo, per un triennio, della convenzione con la Gestione commissariale e dell'intendimento dell'Amministrazione di continuare ad

affidare alla propria Società in house le relative attività, ha deliberato di sottoscrivere con INPS Servizi S.p.A. un Accordo quadro di servizio che, conseguente al predetto Accordo del 3 dicembre 2018, andasse a disciplinare lo svolgimento delle relative attività; nel richiamare l'Accordo con la Gestione commissariale, è stato confermato il novero delle attività di liquidazione delle buonuscite e le relative condizioni;

- con l'Accordo quadro, sottoscritto da INPS e INPS Servizi S.p.A., in data 1° febbraio 2022, per la durata triennale e con il successivo scambio di note PEC tra l'Istituto, in data 14 luglio 2022 ed INPS servizi spa in data 12 agosto 2022, relative alle modalità di operatività dell'Accordo Quadro stesso, è stata attuata la volontà della Gestione Commissariale, già espressa in data 9 settembre 2021, relativa allo svolgimento del servizio per il tramite di Italia Previdenza SISPI s.p.a., poi INPS Servizi s.p.a., nei confronti dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. aventi diritto alla indennità di buonuscita;
- la Società INPS Servizi S.p.A., sulla base di tale Accordo quadro, ha assicurato senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio nei confronti dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. aventi diritto alla indennità di buonuscita in forza dell'Accordo stipulato fra l'Istituto e la Gestione commissariale;
- al fine di consolidare i profili operativi di esecuzione del servizio da parte di INPS Servizi S.p.A., appare opportuno procedere alla stipula di un contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, in una logica di sostanziale continuità con l'accordo sottoscritto il 3 dicembre 2018; a valle del presente Contratto di Servizio saranno posti in essere dalla scrivente Direzione, su delega della competente Direzione centrale Patrimonio ed Investimenti titolare del capitolo di bilancio, i conseguenti adempimenti di carattere contabile;
- le attività di liquidazione delle buonuscite sono poste a carico dell'Istituto e della Gestione commissariale, ciascuno per le proprie competenze, dalle disposizioni normative sopra richiamate che si sono succedute nel tempo e che la Gestione commissariale ha deciso di affidare tali attività istituzionali fin dal 2007 all'allora SISPI S.p.A., allorquando la Società era partecipata anche dall'Istituto Postelegrafonici, e che, successivamente alla concentrazione delle quote sociali in INPS ed all'entrata in vigore del Testo unico in materia di società partecipate, la medesima Gestione ha affidato i servizi in parola all'Istituto, che, a sua volta, si è avvalso dell'affidamento "in house";
- la Società in house si è dimostrata nel tempo in grado di assicurare lo svolgimento efficiente ed economico delle attività assegnate e che le competenze sviluppate dal relativo personale nell'attività in argomento risultano particolarmente specialistiche. Invero, le attività di liquidazione della indennità di buonuscita in argomento non si limitano a servizi di natura meramente contabile, ma presuppongono anche una approfondita conoscenza dei regimi previdenziali e giuslavoristici che nel tempo si sono succeduti nell'ambito dei rapporti di lavoro instaurati da Poste Italiane S.p.A., anche in relazione ai suoi assetti giuridici risalenti;
- la corretta ricostruzione delle carriere professionali è, in particolare, condizione indispensabile per la puntuale definizione delle indennità di buonuscita, delle loro decorrenze e dell'imputazione contabile e che tale ricostruzione presuppone la consultazione di numerose banche dati informatiche, nonché di archivi cartacei, ripartiti tra la Gestione commissariale presso altre amministrazioni statali e diverse Sedi territoriali dell'Istituto, nonché l'elaborazione dei dati dagli stessi desunti;

- la Società deve accedere ai programmi informatici denominati "Anagrafica unica contribuenti (AUC)", "Unicarpe", "Verifica Iban pensionato", "FSPA" e "GAPE" Per tale ultimo aspetto, che trattasi di archivi attraverso cui si accede ai dati personali non soltanto dei lavoratori interessati dalle procedure di liquidazione, ma di una platea estremamente vasta, rispetto alla quale l'Istituto ha necessità di garantire quanto più possibile la riservatezza; l'Amministrazione nel tempo, ha adottato misure volte a vigilare sulla corretta trattazione dei dati, a garantire che gli stessi (contenuti negli archivi e nelle banche dati) siano correttamente conservati e custoditi, ad evitare che vengano comunicati o diffusi a terzi, a verificare che le operazioni di trattamento non siano compiute per finalità diverse dallo svolgimento dei compiti assegnati ovvero allo scopo di soddisfare motivazioni estranee al servizio. Pertanto, è centrale l'esigenza dell'Amministrazione di proteggere il proprio parco applicativo da possibili attacchi informatici e, in tale ottica, la scelta di escludere o limitare al minimo indispensabile l'accesso dall'esterno alle proprie banche dati ed ai propri programmi informatici;
- è stato rilevato che INPS Servizi s.p.a. eroga i seguenti servizi sia nei confronti dell'Istituto che della Gestione commissariale: istruttorie per la liquidazione delle buonuscite, istruttorie ai fini delle emissioni di determinazioni di riscatto, istruttorie per l'emissione delle certificazioni ai fini dell'anticipo TFS, richiesta del certificato di garanzia, istruttorie per presa d'atto, lavorazione delle richieste pervenute dal protocollo e dall'help desk, servizio di contact center della gestione commissariale, gestione ed invio delle richieste di rivalsa e trasferimenti del maturato economico verso le pubbliche amministrazioni e/o gli Enti locali, accertamento e recupero relativi ai contenziosi tra la Gestione commissariale e gli iscritti, invio delle CU all'Agenzia delle Entrate relative alle prestazioni erogate agli iscritti, attività propedeutiche per la determinazione degli importi della buonuscita che Poste inserisce nella CU, predisposizione della documentazione per il MISE e la Ragioneria generale dello Stato, relativa agli importi da liquidare agli iscritti;
- per l'esatta quantificazione delle liquidazioni, occorre fornire servizi di informazione e assistenza ai lavoratori di Poste italiane S.p.A. destinatari delle prestazioni;
- INPS Servizi s.p.a., nello svolgimento del servizio in trattazione, garantisce, altresì, alla Gestione commissariale diverse attività informatiche: utilizzo dell'hardware, manutenzione e gestione sistemistica dei server di proprietà della Gestione commissariale, data base server, infrastruttura di rete e collegamenti esterni, sistema informativo ed interventi di manutenzione del software; pertanto, ai fini dell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che i servizi in parola, connotati dalle caratteristiche anzidette, non risultano disponibili sul mercato;
- è stato ritenuto, inoltre, che, in considerazione delle predette esigenze sulla gestione dei dati personali e sulla cyber security, che l'assegnazione delle predette funzioni di consultazione ed elaborazione a INPS Servizi S.p.A., sulla quale esercita il controllo analogo previsto dall'art.2, comma 1, lett. c) del Testo unico delle società partecipate, garantisca un livello di compliance, sia sul versante della tutela dei dati personali che della sicurezza informatica, sicuramente superiore rispetto ad un eventuale affidamento ad un operatore esterno;
- acquisito l'assenso delle competenti Direzioni centrali Patrimonio ed Investimenti in data 24 febbraio u.s., Tecnologia, Informatica e Innovazione in data 24 febbraio u.s. e Pensioni in data 22 febbraio u.s., per le motivazioni sopra esposte, si ritiene di procedere alla sottoscrizione del presente Contratto di servizio, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi s.p.a., volto a regolare gli aspetti relativi ai profili operativi del servizio attività di liquidazione delle indennità di buonuscita dei lavoratori di Poste Italiane S.p.A. sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, tenuto conto che per tale tipologia di affidamento non

risulta necessario l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità anticorruzione (ANAC);

- vista la determinazione n.RS30-2023-165 del 17/3/2023 con la quale è stato determinato di procedere alla sottoscrizione di un Contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022, tra INPS e INPS Servizi s.p.a., volto a regolare i profili operativi e finanziari del servizio relativo alle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A e di autorizzare la relativa spesa;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

## **Art. 1**

### **Oggetto del Contratto**

L'INPS affida a INPS Servizi S.p.A., che accetta, lo svolgimento, con organizzazione autonoma, dei servizi relativi alle attività tecnico amministrative finalizzate all'erogazione delle prestazioni di buonuscita a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. nel rispetto della disciplina dei rapporti tra gli stessi intercorrenti per lo svolgimento di attività e servizi, collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza, definita nell'Accordo Quadro di Servizio richiamato in premessa (di seguito anche solo il "Servizio" o i "Servizi").

L'affidamento e lo svolgimento dei Servizi in argomento, oltre che dal presente Contratto e dall'Accordo Quadro di Servizio, sono regolati dall'Accordo tra INPS e la "Gestione Commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane S.p.A.", adottato con determinazione presidenziale n. 106 del 1° agosto 2018, e rinnovato dal 3 dicembre 2021.

Ai fini di cui sopra, l'INPS fornisce a INPS Servizi S.p.A. i dati e le informazioni di carattere anagrafico, retributivo, contributivo, di servizio e pensionistico necessari per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in questione e la gestione delle relative rivalse, in caso di iscrizione a più gestioni nel corso della vita lavorativa del personale già dipendente dell'Ente Poste.

## **Art. 2**

### **Modalità di esecuzione**

INPS Servizi S.p.A. dovrà adempiere con la dovuta diligenza, buona fede e a perfetta regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, secondo le direttive che INPS impartirà, nei modi e con le forme di cui allo Statuto della Società e in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

INPS Servizi S.p.A. sarà, in ogni caso, tenuta ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere successivamente emanate, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro di Servizio e con le manleve ivi concesse.



Sono a totale ed esclusivo carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

La Società si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire ad INPS di monitorare la conformità dei servizi alle previsioni del presente Contratto, garantendo idonei livelli di sicurezza e riservatezza;
- b) comunicare tempestivamente ad INPS le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente tali variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni oggetto di affidamento;
- c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa, direttamente od anche indirettamente, interferire sull'esecuzione delle attività di cui al Presente Contratto.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), avvalendosi del Direttore dell'esecuzione (DEC), accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni e i livelli di qualità delle prestazioni.

Ai fini di cui sopra, l'INPS ha provveduto a nominare:

- la dr.ssa Isotta Pantellini della DCRSCUA quale Responsabile Unico del Procedimento;
- la dr.ssa Sabrina Chiaravallotti della DC Pensioni quale DEC.

### **Art. 3** **Responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni**

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare, del tutto o parzialmente, la corretta, puntuale e completa esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, INPS Servizi S.p.A. assume, fin da ora, la piena responsabilità civile e amministrativa e, parimenti fin da ora, manleva INPS da qualsivoglia onere e responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano, anche solo indirettamente, collegati e conseguenti a ritardi, manchevolezze, negligenze e/o responsabilità di INPS Servizi stessa o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

La Società assume, fin da ora, la piena responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino, anche solo indirettamente, causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata o solo parziale esecuzione a perfetta regola d'arte delle stesse, manlevando INPS da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, avanzate verso l'Istituto medesimo.

#### **Art. 4**

### **Corrispettivo e fatturazione delle prestazioni**

Il corrispettivo dovuto da INPS ad INPS Servizi S.p.A., in qualità di esecutore del Servizio, per l'anno 2023 è pari a complessivi euro 1.680.000,00 IVA compresa, come da premesse.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata in fattura emessa con periodicità bimestrale posticipata.

Le fatture dovranno essere intestate a INPS con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, codice fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001.

Le stesse dovranno essere emessa in forma elettronica ed inviata tramite SDI all'Istituto usando il codice univoco IPA: UF5HHG. La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013.

Le fatture dovranno esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo.

#### **Art. 5**

### **Accesso alle banche dati dell'Istituto**

Come previsto dall'Accordo Quadro di Servizio, l'Istituto fornisce alla Società i dati necessari per lo svolgimento dei Servizi affidati con il presente Contratto attraverso l'accesso diretto alle banche dati di riferimento, nonché mediante fornitura su richiesta delle relative informazioni.

L'accesso avverrà secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del presente Contratto.

#### **Art. 6**

### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Per i Servizi resi da INPS Servizi S.p.A., Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS Servizi S.p.A. quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 2).

#### **Art. 7**

### **Monitoraggio delle attività**

In attuazione di quanto disposto nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e nella normativa di riferimento, nonché nell'art. 4 dello Statuto di INPS Servizi S.p.A., l'Istituto esercita sulla Società un controllo "analogo" a quello svolto sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione.

#### **Art. 8**

### **Decorrenza e durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà durata fino al 3 dicembre 2024, data di scadenza dell'Accordo intercorrente tra INPS e la Gestione commissariale e potrà essere rinnovato per la durata massima di 36 mesi, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi, entro tre mesi dalla scadenza, con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC.

### **Art. 9 Variazioni**

INPS Servizi S.p.A. non può apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto al Servizio per come affidato.

### **Art. 10 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista e/o discendente dal Presente Contratto, dovrà avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- per INPS: dc.risorsestrumentalacentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
- per INPS Servizi S.p.A.: protocollo@pec.inpsservizi.it.

### **Art. 11 Referenti**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Contratto, ciascuna delle Parti nomina propri Referenti.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione del presente Contratto saranno oggetto di apposite comunicazioni PEC tra le Parti stesse.

### **Art. 12 Spese di registro, bollo e altre imposte**

Sono a carico di INPS Servizi S.p.A., ove previsti, tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, le tasse, le imposte, ivi compresa l'imposta di bollo e l'imposta di registro, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del Presente Contratto o da esso discendenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**INPS**

Il Direttore della  
Direzione Centrale Risorse strumentali e  
centrale unica acquisti

**INPS Servizi S.p.A.**

Il Presidente

## **Allegato 1 - Criteri tecnici per l'accesso ai dati**

### **a) Modalità di fruizione**

L'accesso in consultazione online ai dati previsti dal Contratto avviene attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

I servizi cui saranno abilitati gli utenti, previa sottoscrizione dell'apposita modulistica, sono denominati Hydraweb, Anagrafica Unica Contribuenti (AUC), Unicarpe e "Verifica Iban Pensionato" necessario per il corretto accreditamento delle buonuscite ai lavoratori di Poste Italiane che INPS assicura, nell'ambito di apposita Convenzione, alla Gestione commissariale Buonuscita Poste per il tramite di INPS Servizi S.p.A. Per ciascun servizio potranno essere abilitate fino ad un massimo di 5 persone, incaricate da INPS Servizi S.p.A.

Si conferma altresì l'abilitazione delle n. 2 utenze ad oggi attive per l'applicativo GAPE.

### **b) Regole di sicurezza**

#### *1) Modalità di accesso*

L'accesso online ai dati è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte di INPS Servizi S.p.A. L'accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che INPS Servizi S.p.A. si avvalga di connettività Internet, o Intranet, con IP statico.

#### *2) Tracciamento degli accessi*

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

### *3) Vincoli e restrizioni*

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati da INPS Servizi S.p.A. sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

## **Allegato 2 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente prof. Pasquale Tridico (di seguito, per brevità, solo l'"INPS")

### **VISTO**

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021 (di seguito "Codice");

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

il precedente Atto Giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 all'ex SISPI (INPS Servizi S.p.A.) in data 3 dicembre 2018.

### **CONSIDERATO**

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento.... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali"*;
- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- che l'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE stabilisce che *"Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza*

*previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche".*

- *che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- *che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*
- *che l'art. 10 del Regolamento UE definisce il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;*
- *che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;*

## **PREMESSO**

- *che l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il "**Titolare**") di cui all'oggetto del Contratto di Servizio per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie, sottoscritto tra l'INPS e INPS Servizi S.p.A. secondo le disposizioni contenute nella deliberazione del CdA n. 4 del 19 gennaio 2022;*



- che per l'espletamento dei servizi di seguito indicati all'art. 1 del presente Atto Giuridico di nomina e oggetto del Contratto di Servizio, il Titolare intende nominare INPS Servizi S.p.A. - Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS Servizi S.p.A. rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS Servizi S.p.A., in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, nell'ambito di quanto di seguito indicato all'art. 1 del presente Atto Giuridico di nomina e nel Contratto di Servizio attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

Tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di seguito indicati all'art. 1 del presente Atto di Nomina (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, INPS Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142, codice fiscale 06553251007, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento del servizio indicato all'art. 1 del presente Atto Giuridico di nomina e nel Contratto di Servizio

INPS Servizi S.p.A. in persona del Dott. Simone Borri nella sua qualità di Direttore Generale della Società, con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Codice, dal Contratto di Servizio e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante").

### **Disciplina dei trattamenti:**

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

## **ART. 1**

### **Oggetto del trattamento e compiti del Responsabile del trattamento**

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di dati personali ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, per lo svolgimento - come previsto dall'art. 1 del Contratto di Servizio - delle attività ivi indicate e disciplinate, esclusivamente per le finalità contenute nel Contratto medesimo.

1.2. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle previste nel Contratto di Servizio e agiranno sempre nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice.

1.3 Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui al presente Atto di Nomina e al Contratto di Servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.4 Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.5 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati e il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento opereranno sotto la sua diretta autorità e non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel presente Atto Giuridico di nomina e nel Contratto di Servizio e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

## **ART. 2.**

### **Modalità di espletamento dei compiti**

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nel presente Atto Giuridico di nomina e nel Contratto di Servizio, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto di Nomina, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni in tema di modalità tecniche per lo svolgimento del servizio, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di replicare i dati in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell'INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante.

2.5 INPS Servizi S.p.A., in qualità di "Responsabile del trattamento", non è autorizzato a ricorrere ad "Altro Responsabile" per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

2.6 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui al precedente art. 1 del presente Atto di Nomina e del Contratto di Servizio. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti

autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

### **ART. 3**

#### **Persone autorizzate al trattamento**

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile provvede, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

#### **ART. 4**

##### **Controlli e tracciamento degli accessi**

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

#### **ART. 5**

##### **Registro dei trattamenti e nomina RPD**

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

#### **ART. 6**

##### **Comunicazione e diffusione dei dati**

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

#### **ART. 7**

##### **Obblighi di collaborazione con il Titolare**

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli

artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare, qualora questo lo richieda, nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

## **ART. 8 Ulteriori disposizioni**

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

## **ART. 9 Disposizioni finali**

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto di Nomina, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed

eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto del Contratto di Servizio.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto di Nomina, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

Il Responsabile Esterno  
per accettazione dell'incarico

---

---